

## COMUNE DI NARZOLE PROVINCIA DI CUNEO

# REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E UNIONI CIVILI

### Indice

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.
Art. 2 - Ufficiale di Stato Civile celebrante
Art. 3 - Matrimonio o Unione Civile su delega
Art. 4 - Luogo delle celebrazione
Art. 5 - Giorni ed orario delle celebrazione
Art. 6 - Tariffe
Art. 7 - Organizzazione e Modalità di richiesta del Servizio
Art. 8 - Allestimento della sala e prescrizioni per l'utilizzo
Art. 9 - Sanzione Amministrativa
Art. 10 - Entrate in vigore

#### Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazioni dei matrimoni civili e delle unioni civili come regolati dalle disposizioni di cui all'art. 106 e seguenti del Codice Civile e a seguito della Legge n. 76 del 20.05.2016 e s.m.i.;
- 2. La celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile sono attività istituzionali gratuite, nei limiti specificati dal presente regolamento, e hanno luogo, di norma, in giorni lavorativi, durante il normale orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, con la disponibilità dei locali e del celebrante.
- 3. Tra le motivazioni di necessità o convivenza per far luogo, ai sensi dell'art. 109 del codice civile, alla richiesta di celebrazione in altro Comune, non rientrano i diversi orari in cui altri Comuni consentono la celebrazione dei matrimoni.

#### Art. 2 - Ufficiale di Stato Civile celebrante.

- 1. Ufficiale di Stato Civile è il Sindaco. Egli può delegare, ai sensi del D.P.R. 396/2000, le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, nonché ai dipendenti a tempo indeterminato.
- 2. Qualora i nubendi o contraenti intendono far celebrare il loro matrimonio o unione da cittadino italiano avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale, come previsto dall'art. 1 comma 3 D.P.R. n. 396/2000, gli stessi dovranno presentare domanda, su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio di Stato Civile, con anticipo almeno di 45 giorni.
- 3. Il possesso dei requisiti di cui al comma precedete potrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
- 4. Una vota ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona prescelta, la quale dovrà sottoscrivere la delega per accettazione. La sottoscrizione per accettazione dovrà essere comunicata all'Ufficio Territoriale di Governo competente per territorio.
- 5. Alla celebrazione del matrimonio o unione civile è presente, per la stesura dell'atto e per tutte le attività di assistenza al celebrante e agli sposi, il personale dipendente con le funzioni di Ufficiale di Stato Civile o eventualmente altro personale disponibile.

#### Art. 3 - Matrimonio o Unione Civile su delega

- 1. Nel caso il matrimonio o unione civile avvenga su delega di un altro comune, gli sposi o contraenti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'ufficiale di stato civile del Comune di NARZOLE con anticipo di almeno 30 giorni.
- 2. Il matrimonio o unione civile potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
- 3. Per il matrimonio o unione civile celebrato su delega di altro comune, i nubendi o contraenti dovranno produrre, entro 8 giorni dalla data di celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:
- ✓ Delega del Comune di residenza
- ✓ Fotocopia dei propri documenti d'identità e dei documenti d'identità dei testimoni
- ✓ Ricevuta del pagamento della tariffa in vigore
- ✓ Indicazione del regime patrimoniale prescelto

#### Art. 4 - Luogo delle celebrazione

- 1. Il matrimonio o unione civile viene celebrato:
- ✓ Nell'Ufficio del Sindaco
- ✓ Nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale
- ✓ Nella sala affreschi di Casa Balocco
- ✓ Nel cortile interno del Palazzo Comunale
- 2. A tale scopo i locali sopra indicati sono considerati "Casa Comunale"

#### Art. 5 - Giorni ed orario delle celebrazione

- 1. I matrimoni o unioni civili sono celebrati nel rispetto dei seguenti orari:
- ✓ Orario antimeridiano

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 Il Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00

- 2. La celebrazione richiesta in orari diversi è subordinata alla disponibilità del personale addetto e al versamento della tariffa stabilita con delibera della Giunta Comunale.
- 3. Non sono celebrati matrimoni o unioni civili nei seguenti giorni:
- ✓ Domeniche
- ✓ Giorno di festività del Santo patrono
- ✓ Giorno individuato per la Fiera Napoleonica.
- ✓ Capodanno
- √ 6 Gennaio
- ✓ Pasqua e Lunedì di Pasqua
- √ 25 aprile 1° Maggio 2 Giugno 15 Agosto 1° novembre
- √ 8 dicembre Natale e Santo Stefano
- ✓ Il 24 e 31 Dicembre al di fuori dell'orario di apertura dell'Ufficio di Stato Civile.

#### Art. 6 - Tariffe

- 1. Il pagamento della relativa tariffa deve essere effettuato presso:
- ✓ Tesoreria Comunale con la causale "Prenotazione Sala Comunale per matrimonio o unione civile"
- ✓ Uffici Comunali solo tramite pagamento elettronico (Bancomat, Carta di Credito)
- ✓ PAGO.PA tramite apposita piattaforma dal sito istituzionale del Comune (<u>www.narzole.net</u>)
- 2. La tariffe dovute per la celebrazione negli orari di cui all'art. 5 sono i seguenti

✓ **RESIDENTI:** Gratuito se almeno uno dei nubendi è residente nel Comune di Narzole

✓ **NON RESIDENTI**: € 75,00

**CELEBRAZIONI IN ORARI DIVERSI (FERIALE)** 

✓ RESIDENTI: € 100,00
 ✓ NON RESIDENTI: € 150,00

Le tariffe sono dovute a titoli di rimborso delle spese di gestione sostenute per la celebrazione del matrimonio o unione civile e non comprendono le spese per l'allestimento della sala che comunque sono a carico dei richiedenti la celebrazione.

L'annullamento della celebrazione del matrimonio o unione civile non comporterà la restituzione della tariffa versata.

#### Art. 7 - Organizzazione e Modalità di richiesta del Servizio

1. Competente all'organizzazione della celebrazione del matrimonio o unione civile è l'Ufficio dello Stato Civile.

- 2. L'eventuale visita della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni o unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo se accompagnati dal personale dipendente.
- 3. La richiesta relativa alla scelta della data, della sala, degli orari e del versamento della tariffa dovuta per la celebrazione del matrimonio o unione civile, deve essere inoltrata all'Ufficio dello Stato Civile almeno 45 giorni lavorativi la data prescelta di celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficio stesso.
- 4. La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettiva fino a quanto i richiedenti non consegneranno la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa dovuta.
- 5. Il mancato versamento della tariffa dovuta entro il termine previsto, costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti alla celebrazione del matrimonio o unione civile.

#### Art. 8 - Allestimento della sala e prescrizioni per l'utilizzo

- 1. Il locale individuato per la celebrazione del matrimonio o unione civile deve essere disponibile, pulito e sgombro da cose ed attrezzature estranee alla cerimonia nunziale.
- 2. Ai nubendi o contraenti è consentito, a propria cura e spesa, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi a condizione che non sia apportata alcuna alterazione permanente ai medesimi e che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
- 3. Gli stessi nubendi o contraenti sono responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture e/o cose che si dovessero verificare in occasione della cerimonia.
- 4. E' consentito l'uso di apparecchi da ripresa purchè non intralcino lo svolgimento della cerimonia e di strumenti musicali senza amplificazione, per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione.
- 5. Il Comune di Narzole non è responsabile della custodia degli arredi ed addobbi temporaneamente collocati nella sala di celebrazione.
- 6. E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli, fiori e simili all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia e della sede comunale; nei medesimi locali non è altresì consentito lo svolgimento di festeggiamenti, rinfreschi o altro correlati alla celebrazione del matrimonio o unione civile.
- 7. E' consentito, purchè all'esterno della sede comunale, lanciare riso e coriandoli a cui dovrà seguire al termine della cerimonia, apposita pulizia da parte di persone incaricate dai nubendi o contraenti, onde incorrere nella sanzione amministrativa prevista al successivo art. 9.
- 8. I richiedenti la cerimonia si impegnano a risarcire il Comune degli eventuali danni arrecati.

#### Art. 9 - Sanzione Amministrativa

1. La violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa con un minimo di € 50,00 sino ad un massimo di € 300,00.

#### Art. 10 - Entrate in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione
- 2. In via di prima applicazione del presente regolamento non saranno soggetti all'integrazione di quanto già versato i matrimoni o unioni civili per i quali sono già state eseguite le pubblicazioni.